# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4006

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato FIORI**

*Presentata il 24 settembre 1986*

## Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 429 del codice di procedura civile, in materia di crediti di pensione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 429 del codice di procedura civile, così come è stato modificato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, ha disposto che il giudice deve liquidare a favore del lavoratore in caso di ritardato pagamento, oltre gli interessi moratori, anche i danni da svalutazione. La norma è di grande portata pratica perché esonera il lavoratore dall'onere posto dall'articolo 1224 del codice civile, di dare la prova del danno eccedente la misura degli interessi moratori, prova spesso difficile, quando come preteso da certa giurisprudenza, viene escluso il riferimento al fatto notorio della svalutazione.

Non c'è dubbio che una norma siffatta debba essere applicata anche alle pensioni i cui destinatari rappresentano la categoria più indifesa mentre subiscono i più gravi danni nei pagamenti

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La locuzione crediti di lavoro di cui al terzo comma dell'articolo 429 del codice di procedura civile, così come è stato modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, va interpretata come comprensiva anche dei crediti di pensione.